

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2013, n. 31-5279

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003. ASL TO5 di Chieri - Atto n. 82 del 18.07.2012 "Bilancio Consuntivo 2010 - Approvazione" e nota prot. n. 47589 del 07/12/2012 . Approvazione.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che:

la Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie, ai sensi della l.r. 30 giugno 1992 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni;

l'ASL TO 5, in data 24.07.2012, ha fatto pervenire l'atto n. 82 del 18.07.2012 avente ad oggetto "Bilancio Consuntivo 2010 – Approvazione"; l'Azienda, in data 7.12.2012, ha fatto pervenire la nota prot. n. 47589 del 07/12/2012 avente ad oggetto "Integrazione al fascicolo Bilancio consuntivo 2010";

l'attività istruttoria concernente i suddetti atti è stata espletata nei termini e con le modalità di cui alle DD.G.R. nn. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003; i relativi esiti sono custoditi agli atti della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ai sensi della D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;

considerate le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-6092 dell'11 giugno 2007 relativamente alla contabilizzazione della cessione dei debiti commerciali e le direttive fornite dai competenti uffici regionali con nota prot. n. 4787/D28/28.5 del 24.5.2007;

richiamata la D.G.R. n. 3 -360 del 20 luglio 2010, così come modificata dalla DGR n. 47-529 del 4 agosto 2010, e le DD.G.R. n. 1 -635 del 23.09.2010, n. 33-1106 del 30.11.2010 e n. 34-1107 del 30.11.2010, che, hanno approvato gli obiettivi economici delle AA.SS.RR. e definito, per l'anno 2010, le quote di finanziamento corrente assegnate alle Aziende Sanitarie Regionali;

considerato che la Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ha proposto l'approvazione dell'atto con i chiarimenti forniti dall'Azienda, in quanto il Settore Risorse finanziarie, effettuati i riscontri di competenza, e tenuto conto della relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 14, l.r. 10/95 e della documentazione prodotta, non ha formulato rilievi in ordine alla sua legittimità ed opportunità, risultando l'allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, alle indicazioni operative di cui alle note regionali prot. n. 14694/DB2009 del 23/05/2011 e n. 15968/DB2015 del 05/06/2012;

preso atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a euro 3.831.728, e che il risultato finanziario, al netto delle poste non monetarie, come definito dalla legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, articolo 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi è di pareggio;

dato atto che le Aziende sanitarie che presentano un disavanzo residuo dovranno, ai sensi della l.r. 31/92, s.m.i, sottoporre all'approvazione dell'Organo di Governo, in sede di controllo preventivo, la proposta di riequilibrio economico;

considerata l'opportunità che l'amministrazione regionale si riservi di valutare, in sede di definizione del risultato finanziario, al netto delle poste non monetarie, e nel piano di rientro economico, gli eventi gestionali che hanno determinato il disavanzo sulla gestione dell'esercizio 2010 (tra i quali i costi sostenuti per l'assistenza ospedaliera e specialistica accreditata) nella loro eventuale relazione con i successivi bilanci aziendali e con le conseguenti azioni di riqualificazione dell'assistenza sanitaria;

considerati i vigenti contratti che regolano la produzione riconosciuta ai soggetti erogatori privati accreditati e ai presidi classificati, e ritenuto che potranno determinarsi eventuali variazioni alle poste rappresentate nel bilancio sottoposto al controllo a seguito del definitivo riconoscimento della produzione e del relativo riaddebito in mobilità alle AA.SS.RR., ed anche in conseguenza agli esiti degli accordi bilaterali raggiunti con le altre Regioni per la regolazione ai sensi del vigente T.U. (approvato in Conferenza delle Regioni -Commissione Salute - in data 24.02.2010), per la compensazione dei flussi standard di mobilità interregionale relativi all'anno 2010;

ritenuto, in conseguenza, che le predette variazioni potranno originare sopravvenienze attive e passive che dovranno essere contabilizzate negli esercizi successivi;

considerato che i crediti vantati verso la Regione comprendono la compensazione finanziaria della cessione del plasma successivamente elaborato per la produzione degli emoderivati in capo all'ASL TO 4 - CRCC di Ivrea –;

preso atto che con le ll.rr. n.14 (Legge Finanziaria per l'anno 2010) e n. 15 (Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012), adottate in data 1.06.2010, e n. 18 del 3 agosto 2010 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie”, sono state individuate e stanziare le risorse da destinare ai trasferimenti alle Aziende Sanitarie Regionali per il finanziamento della spesa sanitaria corrente;

dato atto che la quota di finanziamento corrente indistinta regionale iscritta dall'Azienda è pari a euro 485.956.203 e che tale finanziamento tiene conto dello scostamento del saldo di mobilità rilevato a consuntivo rispetto a quello considerato in sede di assegnazione della quota di cui alla DGR n. 47-529 del 4 agosto 2010;

visto l'art. 6 della l.r. 30 giugno 1992, n. 31 così come modificato dall'art. 31 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, s.m.i.;

vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7;

viste le ll.rr. 1 giugno 2010, n.14 e n.15 e 3 agosto 2010, n. 18 ;

viste le ll.rr. 27 dicembre 2010, n. 25 n. 26 ;

vista la D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;

vista la D.G.R. n. 55-8745 del 17.3.2003;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

– di approvare l'atto dell'ASL TO5 di Chieri n. 82 del 18.07.2012 avente ad oggetto “Bilancio Consuntivo 2010 – Approvazione” con i chiarimenti forniti con nota prot. n. 47589 del 07/12/2012,

vista la relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 14, l.r. 10/95 e la documentazione prodotta, e considerato che il bilancio, parte integrante e sostanziale del provvedimento sottoposto al controllo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, alle indicazioni operative di cui alle note regionali prot. n. 14694/DB2009 del 23/05/2011 e n. 15968/DB2015 del 05/06/2012;

- di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a euro 3.831.728, e che il risultato finanziario, al netto delle poste non monetarie, come definito dalla legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, articolo 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi è di pareggio;

- di dare atto che le Aziende sanitarie che presentano un disavanzo residuo dovranno, ai sensi della l.r. 31/92, s.m.i, sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, in sede di controllo preventivo, la proposta di riequilibrio economico;

- di riservare all'Amministrazione regionale, nei termini di cui in premessa, la valutazione degli eventi gestionali che hanno determinato il disavanzo sulla gestione dell'esercizio 2010, nella loro eventuale relazione con i successivi bilanci aziendali e con le conseguenti azioni di riqualificazione dell'assistenza sanitaria;

- di dare atto che eventuali variazioni alle poste rappresentate nel bilancio sottoposto al controllo, in premessa specificate con riferimento alla produzione riconosciuta ai soggetti erogatori privati, possono originare sopravvenienze attive e passive che dovranno essere contabilizzate negli esercizi successivi;

- di dare atto che i crediti vantati verso la Regione comprendono la compensazione finanziaria della cessione del plasma successivamente elaborato per la produzione degli emoderivati in capo all'ASL TO 4 - CRCC di Ivrea –;

- di dare atto che la quota di finanziamento corrente indistinta regionale iscritta dall'Azienda è pari a euro 485.956.203 e che tale finanziamento tiene conto dello scostamento del saldo di mobilità rilevato a consuntivo rispetto a quello considerato in sede di assegnazione della quota di cui alla DGR n. 47-529 del 4 agosto 2010;

- la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)